

STATUTO

ASST s.r.l. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.

TITOLO I - DELL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ	3
Capo I - Elementi essenziali	3
Art. 1 - Fondamento e denominazione.....	3
Art. 2 - Sede.....	3
Art. 3 - Oggetto.....	3
Art. 4 - Durata.....	5
Art. 5 - Capitale sociale.....	5
Capo II - I soci	5
Art. 6 - Partecipazione pubblica totalitaria	5
Art. 7 - Trasferibilità delle partecipazioni	5
Art. 8 - Finanziamento della società.....	6
Articolo 9 - Domicilio dei soci	6
Art. 10 - Recesso.....	6
TITOLO II - DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	7
Capo I - Decisioni dei soci	7
Art. 11 - Competenze.....	7
Art. 12 - Forma delle decisioni.....	8
Capo II - Assemblea	8
Art. 13 - Convocazione	8
Art. 14 - Intervento.....	9
Art. 15 - Presidenza.....	9
Art. 16 - Costituzione e deliberazioni	9
Capo III - Amministrazione	9
Art. 17 - Organo amministrativo.....	9
Art. 18 - Compensi.....	10
Art. 19 - Poteri.....	10
Art. 20 - Firma e rappresentanza della società	10

Art. 21 - Direttore generale	10
TITOLO III - DEI CONTROLLI	11
Capo I - Organo di controllo o revisore.....	11
Art. 22 - Nomina, poteri e funzionamento	11
Capo II - Controlli dei soci	11
Art. 23 - Individuazione	11
Art. 24 - Diritti particolari dei soci	12
Capo III - Organismo di vigilanza.....	12
Art. 25 - Nomina e poteri.....	12
Capo IV - Prevenzione della corruzione e trasparenza	13
Art. 26 - Adempimenti.....	13
TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.....	13
Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio	13
Art. 28 - Destinazione e ripartizione degli utili.....	13
Art. 29 - Titoli di debito	14
Art. 30 - Liquidazione	14
Art. 31 - Rinvio.....	14

TITOLO I - DELL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Capo I - Elementi essenziali

Art. 1 - Fondamento e denominazione

Per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, degli enti pubblici soci è costituita una società a responsabilità limitata denominata "ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pinerolo (TO).

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

2. Devono intendersi come "strumentali" tutti quei beni e servizi (con esclusione dei servizi pubblici locali) erogati dalla società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, mediante attività rivolte essenzialmente alla Pubblica Amministrazione e non al pubblico.

3. In tale ambito, ed a mero titolo esemplificativo, la società persegue, nei limiti previsti dalla legge, i seguenti oggetti:

- Servizio gestione calore degli immobili comunali;
- Servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali;
- Servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;
- Servizio di gestione del verde ed arredo urbano;
- Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al patrimonio immobiliare comunale;
- Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento;
- Servizi informatici comunali;

- Installazione, diretta o indiretta, di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, inclusa la manutenzione e riparazione, in edifici o in altre opere di costruzione;
- Servizi volti all'efficientamento energetico e relativa progettazione, realizzazione e gestione degli impianti;
- Attività di ricerca, promozione, analisi, progettazione e realizzazione - diretta o indiretta - di interventi finalizzati all'efficientamento energetico, al miglioramento ambientale e all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili anche rivolti alle utenze sottese al territorio comunale;
- Supporto alla partecipazione a bandi per attività finanziate a livello regionale, nazionale ed europeo, con particolare riguardo all'efficienza e al risparmio energetico;
- Servizi di supporto, consulenza e assistenza ai Soci relativamente ai servizi e alle attività sopra indicate;
- Realizzazione, diretta o indiretta, di interventi infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento degli impianti e degli immobili, e di interventi di ristrutturazione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi in ogni caso alle attività di cui ai precedenti punti.

4. L'attività della società deve essere prestata in misura prevalente nei confronti degli enti pubblici partecipanti. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a soggetti e finalità diversi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5. La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

6. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila), suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere sottoscritto anche con conferimenti in natura, crediti ed ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Capo II - I soci

Art. 6 - Partecipazione pubblica totalitaria

1. La società è a totale capitale pubblico.

2. L'eventuale ingresso di nuovi soci pubblici deve avvenire nel rispetto delle finalità e delle attività di cui agli artt. 1 e 3 del presente statuto.

3. I soci pubblici esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo il modello organizzativo dell'in house providing, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta e in conformità alle leggi vigenti. Il presente statuto regola l'esercizio del controllo analogo.

Art. 7 - Trasferibilità delle partecipazioni

1. Il trasferimento delle partecipazioni è ammesso solo nei confronti dei soggetti e nel rispetto delle finalità e del modello organizzativo indicati al precedente articolo 6.

2. Fermo quanto stabilito al precedente comma, le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi, esistendo diritto di prelazione a favore di tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

3. All'uopo il socio che intenda alienare la propria partecipazione deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata R.R., a tutti gli altri soci, indicando il prezzo richiesto (o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro o non vi sia corrispettivo), l'acquirente e le altre condizioni della cessione. I soci devono comunicare la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

4. La prelazione deve riguardare la totalità della

partecipazione offerta ed essere esercitata allo stesso prezzo o valore e alle medesime condizioni indicate nell'offerta.

5. In caso di concorso nella prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta è ripartita tra di loro in proporzione a quelle già possedute alla data di spedizione della comunicazione di esercizio, salvo diverso accordo che dovesse tra loro intervenire, ivi compresa la facoltà di effettuare il trasferimento a favore di altri soggetti designati di comune intesa.

6. Il trasferimento ai soci che hanno esercitata la prelazione od ai terzi designati deve essere concluso entro i quarantacinque giorni successivi a quello della spedizione di cui sopra.

7. Qualora nessun socio eserciti la prelazione, il socio offerente è libero di cedere la partecipazione offerta all'acquirente e alle condizioni indicati nell'offerta inviata.

8. Tale trasferimento deve essere perfezionato, a pena di decadenza, entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio della prelazione.

9. Ogni trasferimento effettuato senza il rispetto delle disposizioni sopra stabilite è inefficace nei riguardi della società.

Art. 8 - Finanziamento della società

1. Per le esigenze finanziarie della società i soci possono provvedere con finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, anche non proporzionali alla partecipazione di capitale da ciascuno posseduta, nel rispetto della normativa vigente.

2. La raccolta di fondi presso i soci, con diritto alla restituzione delle somme versate, può essere effettuata sotto l'osservanza delle norme di legge e regolamenti in materia e secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

Articolo 9 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci nei rapporti con la società è quello risultante nel registro imprese.

Art. 10 - Recesso

1. Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della

delibera che lo legittima ovvero, se il fatto legittimante è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO II - DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Capo I - Decisioni dei soci

Art. 11 - Competenze

1. Sono riservati alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 17, e la revoca dell'amministratore unico e la determinazione del compenso spettante allo stesso;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore e la determinazione dei rispettivi compensi;
- d) la formulazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione della società;
- e) il compimento di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- f) l'attuazione di spese generali di gestione, ad esclusione di quelle per l'esecuzione di servizi affidati da comuni soci, di importo unitario superiore a Euro 100.000,00 (centomila), salvi i casi di spese urgenti;
- g) l'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, o la costituzione di società controllate o partecipate, nonché la dismissione di partecipazioni in essere;
- h) l'acquisto, cessione, scorporo, o affitto, di aziende o rami di azienda;
- i) la nomina e revoca dei rappresentanti della società presso altri enti o società;
- l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

m) le eventuali limitazioni dei poteri dell'amministratore unico.

n) le modificazioni del presente statuto;

2. I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'amministratore unico, o tanti soci che rappresentino almeno le percentuali indicate al successivo articolo 24, comma 1, sottopongano alla loro approvazione, nonché su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Art. 12 - Forma delle decisioni

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile, ovvero mediante consultazione scritta ai sensi articolo 2479, terzo comma, codice civile.

2. Sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni indicate alle lettere d), l) e n) del comma 1 del precedente articolo 11, quelle previste dal quarto comma dell'articolo 2482-bis del codice civile o da altre disposizioni di legge o di statuto, nonché ogni altra decisione allorché lo richieda l'amministratore unico o tanti soci che rappresentino almeno le percentuali indicate al successivo articolo 24, comma 2.

Capo II - Assemblea

Art. 13 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ogniqualvolta l'amministratore unico lo ritenga necessario od opportuno e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso con prova di ricevimento inviato a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo di controllo o al revisore e da essi ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione s'intende regolarmente adottata quando vi partecipi l'intero capitale sociale, siano presenti o informati della riunione l'amministratore unico e l'organo di controllo o il revisore, e nessuno si opponga alla trattazione

dell'argomento.

4. Nel caso disciplinato dal precedente comma, l'amministratore unico, i membri dell'organo di controllo, o il revisore che non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

Art. 14 - Intervento

1. Il socio è titolare del diritto di voto e legittimato al suo esercizio in assemblea.

2. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da soci e non soci.

3. Ogni partecipazione attribuisce il voto al socio secondo la legge.

Art. 15 - Presidenza

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico; in caso di suo impedimento o assenza, è presieduta da persona designata dalla stessa assemblea.

2. L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio.

Art. 16 - Costituzione e deliberazioni

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

2. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Capo III - Amministrazione

Art. 17 - Organo amministrativo

1. L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci volto all'attuazione di criteri di adeguatezza organizzativa e al perseguimento di esigenze di contenimento dei costi.

2. L'amministratore unico può anche essere non socio. Dura in carica per il periodo determinato dai soci in occasione della nomina ed è rieleggibile.

3. Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi è interdetto o inabilitato, chi è stato dichiarato fallito, o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pub-

blici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì essere nominato amministratore chi è amministratore o dipendente di un socio. Restano poi ferme le circostanze ostative di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

4. Salva diversa determinazione assembleare assunta in occasione della nomina, l'amministratore può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile od essere amministratore o direttore generale in altre società purché possedute o partecipate direttamente od indirettamente dagli enti pubblici soci.

Art. 18 - Compensi

I soci stabiliscono i compensi anche sotto forma di partecipazione agli utili a favore dell'amministratore unico.

Art. 19 - Poteri

All'amministratore unico spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, nel perseguimento dell'interesse pubblico espresso dai soci, che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto alla competenza dei soci, fatte salve eventuali limitazioni fissate dai soci in occasione della nomina.

Art. 20 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico, il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, di statuto con particolare riferimento a quelle disciplinate al precedente articolo 11, o fissate dai soci ai sensi del medesimo articolo, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Art. 21 - Direttore generale

L'amministratore unico può nominare un direttore generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, avuto riguardo all'oggetto sociale e all'attività della società, determinandone i poteri, ivi compresa la facoltà di nominare procuratori e di conferire mandati per determinati atti o categorie di atti, nonché definendone i compensi, indennità, rimborsi.

TITOLO III - DEI CONTROLLI

Capo I - Organo di controllo o revisore

Art. 22 - Nomina, poteri e funzionamento

1. I soci nominano ai sensi di legge (art. 3, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo è composto, nel rispetto della legge, da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. Il revisore deve essere del pari in possesso dei requisiti di legge.
2. L'organo di controllo o il revisore dura in carica per tre esercizi, con scadenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I membri dell'organo di controllo o il revisore sono rieleggibili.
3. In caso di organo di controllo collegiale, la composizione si conforma ai criteri stabiliti dalla legge (L. 12 luglio 2011, n. 120, e relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251).
4. L'assemblea determina l'emolumento dell'organo di controllo o del revisore e, in caso di organo collegiale, ne designa il presidente.
5. Salvo i casi previsti dalla legge e salva diversa deliberazione dei soci, l'organo di controllo o il revisore svolge anche la funzione di controllo legale.
6. In caso di organo di controllo collegiale, le riunioni dello stesso possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
7. In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un membro; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

Capo II - Controlli dei soci

Art. 23 - Individuazione

1. Oltre ai diritti di informazione e consultazione previsti dalla legge (art. 2476, comma 2, codice civile), ciascun comune socio che abbia in corso, o abbia previsto in strumenti di programmazione pluriennali, uno o più affidamenti alla società ha diritto di chiedere relazioni

periodiche sull'andamento della gestione; di verificare lo stato di attuazione degli indirizzi assegnati; di procedere, anche a mezzo professionisti di fiducia, a ispezioni e controlli sui servizi che il medesimo comune socio abbia affidato alla società.

2. In ogni caso, la società è impegnata a fornire tutta la necessaria ed utile collaborazione al fine di garantire l'efficacia, la continuità e l'effettività del controllo da parte di ciascun socio sui servizi strumentali svolti dalla società in suo favore o per suo conto. Verso i Comuni soci, la società fornisce ogni informazione richiesta dai relativi Uffici comunali relativa ai predetti servizi.

Art. 24 - Diritti particolari dei soci

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 1, codice civile, la legittimazione ad esigere che siano sottoposti alla decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto alle materie indicate al precedente articolo 11, comma 1, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, oppure almeno un terzo del numero complessivo dei comuni soci che abbiano in corso, o che abbiano previsto in strumenti di programmazione pluriennali, uno o più affidamenti alla società.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, codice civile, la legittimazione ad esigere che una decisione dei soci sia adottata mediante deliberazione assembleare, ai sensi del precedente articolo 12, comma 2, spetta del pari a tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, oppure almeno un terzo del numero complessivo dei comuni soci che abbiano in corso, o che abbiano previsto in strumenti di programmazione pluriennali, uno o più affidamenti alla società.

Capo III - Organismo di vigilanza

Art. 25 - Nomina e poteri

1. Ai sensi delle leggi vigenti (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'amministratore unico.

2. Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di tre membri.

3. Possono essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri cessano dall'incarico, l'amministratore unico provvede alla loro sostituzione con propria deliberazione, salvo l'eventuale riduzione ad organo monocratico dell'Organismo. Comunque, fino alla nuova nomina, l'Organismo opera con i soli componenti rimasti in carica.

5. L'Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del codice etico e, qualora adottato, del Modello di Organizzazione e di Gestione della società ai sensi di legge (D.Lgs. n. 231 del 2001, cit.), nonché di curarne l'aggiornamento.

6. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

7. All'Organismo sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della società secondo quanto stabilito dalla legge (art. 6, D.Lgs. n. 231 del 2001, cit.).

8. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'amministratore unico all'atto della nomina. Lo stesso amministratore ne dà comunicazione all'assemblea.

Capo IV - Prevenzione della corruzione e trasparenza

Art. 26 - Adempimenti

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza, ferme restando le esimenti previste dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Art. 28 - Destinazione e ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite previsto dall'art. 2430 codice civile e di eventuali altri accantonamenti deliberati dall'assemblea, sono imputati a riserva straordinaria.

Art. 29 - Titoli di debito

1. La società, con decisione dei soci adottata con deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito nominativi in euro, ai sensi dell'articolo 2483 codice civile.

2. La decisione di emissione dei titoli di debito deve prevedere:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della società.

Art. 30 - Liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e compie quant'altro richiesto dalla legge.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le società in house.